SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 142**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 maggio 1991, n. 184.

Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte alimentare trattato termicamente.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;

Visto il regolamento per la vigilanza del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994:

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, relativo all'attuazione della direttiva n. 85/937/CEE del 5 agosto 1985 concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente;

Visto il regolamento CEE n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno 1971 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune;

Vista la direttiva CEE/89/362 del 26 maggio 1989 relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

Vista la comunicazione fatta in data 9 maggio 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti generali

1. Il latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte alimentare trattato termicamente deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) provenire da vacche che soddisfino le condizioni riportate nell'allegato 1 del presente regolamento;

b) provenire da aziende di produzione debitamente autorizzate che soddisfino le condizioni generali di igiene fissate nell'allegato 2 e nell'allegato 3 del presente regolamento;

c) soddisfare alle condizioni riportate nell'allegato 3 del presente regolamento, per l'igiene della mungitura, della raccolta, della manipolazione e del trasporto, nonché per l'igiene del personale preposto a tali operazioni;

d) provenire da vacche e da aziende di produzione controllate periodicamente dal servizio veterinario della competente unità sanitaria locale;

e) pervenire allo stabilimento di trattamento termico direttamente dalle aziende di produzione oppure attraverso i centri di raccolta autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che soddisfino le condizioni fissate nell'allegato 4 del presente regolamento;

f) non avere subito alcuna sottrazione o addizione diverse da quelle relative alle operazioni di normalizzazione del tenore in grassi, da effettuarsi solamente in centri di raccolta autorizzati che soddisfino le condizioni fissate nell'allegato 4 del presente regolamento;

g) soddisfare i requisiti di composizione ed igienico-sanitari riportati nell'allegato 5 del presente regolamento.

Art. 2.

Controlli

1. Le aziende di produzione che forniscono latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte alimentare sono assoggettate a controlli periodici, con frequenza annuale o inferiore a seconda della necessità, da parte del Servizio veterinario della competente unità sanitaria locale. Ad analogo controllo, con frequenza almeno semestrale, devono essere sottoposti anche i centri di raccolta.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono diretti ad accertare la conformità a quanto prescritto dal precedente art. 1, lettere *a), b), c), e)* ed *f)*.

3. Qualora a seguito del controllo siano emersi elementi tali da far ritenere che non siano soddisfatti i requisiti di sanità animale previsti nell'allegato 1 del presente regolamento, l'autorità sanitaria locale dispone specifici accertamenti e adotta le misure di profilassi ritenute necessarie.

4. Il rispetto dei requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo riportati nell'allegato 5 del presente regolamento deve essere controllato mediante prelievi effettuati per sondaggio presso l'azienda di produzione, controlli aggiuntivi, inoltre, possono essere effettuati anche al momento dell'introduzione del latte

crudo nello stabilimento di trattamento termico. Il controllo del latte crudo presso l'azienda di produzione è effettuato dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio che si avvale dei laboratori ufficiali o di altri ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanità. I risultati dei controlli analitici effettuati sono comunicati alle parti interessate.

5. Nel caso in cui si verifichi che il latte crudo superi il valore limite di cellule somatiche, il servizio veterinario della competente unità sanitaria locale effettua al più presto gli accertamenti clinici sulle vacche lattifere interessate, e dispone un esame clinico delle mammelle, adottando le necessarie misure di profilassi.

6. Il Ministro della sanità, in qualsiasi momento, può procedere ad accertamenti per verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 3.

Latte non conforme

1. Nel caso in cui si constati che, a seguito dei controlli analitici effettuati secondo la frequenza riportata nell'allegato 5 del presente regolamento dai laboratori di cui al comma 4 del precedente art. 2, il latte crudo non risponde in tutto o in parte ai requisiti prescritti, fatta eccezione per il tenore in germi ed in cellule somatiche, l'autorità sanitaria locale adotta, con provvedimento motivato, nei confronti della azienda produttrice i provvedimenti ritenuti necessari ivi compresa la esclusione del latte dalla utilizzazione per la produzione di latte alimentare fino a quando non risultino, a seguito di controlli analitici, ripristinate le condizioni di conformità.

2. Qualora la mancata conformità dei requisiti del latte crudo sia da attribuire al tenore in germi ed in cellule somatiche è concesso alla azienda di produzione, sempreché non ostino motivi sanitari più gravi, un periodo massimo di un mese per il ripristino delle condizioni di conformità, alla scadenza dei quali, perdurando lo stato di non conformità, il competente servizio della autorità sanitaria locale vieta, con provvedimento motivato, l'utilizzo del latte medesimo per la produzione di latte alimentare fino a quando non risultino, a seguito di controlli analitici, ripristinate le condizioni di conformità.

Art. 4.

Norme transitorie

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 1, lettere *a), b)* e *g)* è consentito:

a) fino al 31 dicembre 1992 la provenienza del latte crudo da vacche appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi nei quali si sia avuta almeno una prova negativa per la brucellosi;

b) fino al 31 dicembre 1994 la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente;

c) fino al 31 dicembre 1991 la produzione di latte crudo con tenore di germi a 30 °C per ml e di cellule somatiche per ml rispettivamente non superiori a 1.000.000 e 600.000;

d) fino al 31 dicembre 1992 la produzione di latte crudo con tenori di germi a 30 °C per ml e di cellule somatiche per ml rispettivamente non superiori a 600.000 e 500.000.

Art. 5.

Allegati

1. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1991
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 399

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ALLEVAMENTI ED ALLE VACCHE PRODUTTRICI DI LATTE CRUDO.

1. Il latte crudo deve provenire da vacche:

a) appartenenti ad un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;

b) che non presentano sintomi di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso il latte;

c) che non presentano disturbi visibili dello stato generale di salute, né sono colpite da infezioni dell'apparato genitale con scolo, da enterite con diarrea accompagnata da febbre o da infiammazione riconoscibile dalla mammella o dalla cute della mammella;

d) che non presentano piaghe della mammella tali da ripercuotersi sul latte;

e) che siano sottoposte ad un controllo sistematico della mammella;

f) che siano razionalmente alimentate e forniscano almeno due litri di latte al giorno;

g) che non sono oggetto di trattamento con sostanze trasmissibili al latte e pericolose o potenzialmente pericolose per la salute umana e che, nel caso siano state oggetto di trattamento, sia stato assicurato il previsto periodo di sospensione.

2. Le vacche non idonee temporaneamente alla produzione del latte devono essere mantenute separate da quelle idonee.

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE DI PRODUZIONE

1. Il latte crudo deve provenire da aziende produttrici autorizzate, nonché controllate dal servizio veterinario ufficiale locale. I locali a tal fine utilizzati devono essere costituiti e gestiti in modo da garantire:

a) buone condizioni di sistemazione, igiene, pulizia e salute delle vacche;

b) condizioni igieniche soddisfacenti per la mungitura, la manipolazione ed il deposito del latte.

2. Le stalle in cui sono ricoverate le vacche ed i locali attinenti devono essere in qualsiasi momento puliti e ben tenuti.

3. L'accesso alla stalla ed ai locali attinenti deve essere sgombro da qualsiasi accumulo di sterco e di altro materiale ripugnante.

4. Il letame deve essere regolarmente esportato dalle canaline di scarico.

5. Gli stalli devono essere tenuti asciutti, eventualmente mediante uso di lettiere.

6. Il locale di mungitura, il locale di raccolta del latte, i locali di pulitura e di deposito, nonché le relative attrezzature devono essere tenuti sempre ben puliti ed in buone condizioni.

7. Le stalle ed i locali attinenti devono essere disinfettati in modo che non si corra il rischio di mescolare disinfettanti al latte o di provocare alterazioni del medesimo.

8. Non si devono ricoverare suini o volatili nella stalla o nel locale di mungitura.

9. Le mosche, i roditori e gli altri parassiti devono essere combattuti.

10. Gli eventuali prodotti chimici utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della sanità e devono essere tenuti in luogo sicuro unitamente a farmaci e sostanze analoghe per uso veterinario.

11. Non si devono conservare nella stalla mangimi che possano influire sfavorevolmente sul latte.

12. Le aziende di produzione devono poter disporre di locali che garantiscano in maniera efficace l'isolamento degli animali affetti o per i quali esiste il sospetto che siano affetti da una delle malattie di cui all'allegato 1, p. 1, lettera *b)* ovvero la separazione dal resto della mandria degli animali affetti da una delle malattie di cui all'allegato 1, p. 1, lettera *c)*.

13. I locali nei quali si svolgono le operazioni di mungitura o nei quali il latte è immagazzinato, manipolato o raffreddato devono essere ubicati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione del latte, devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e disporre almeno di:

a) pareti e pavimenti facili da pulire;

b) sistema di drenaggio soddisfacente, disposto in modo da consentire una evacuazione agevole dei liquidi e mezzi adeguati di evacuazione dei rifiuti;

c) condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;

d) adeguato approvvigionamento di acqua potabile ai sensi della direttiva n. 80/778/CEE per le operazioni di mungitura, pulizia e raffreddamento;

e) adeguata separazione da qualsiasi fonte di contaminazione, quali latrine e letamai;

f) guarnizioni ed attrezzature facili da lavare, pulire e disinfettare;

g) idonei sistemi di conservazione del latte a temperatura controllata.

14. In caso di impiego di sistema di mungitura mobile, da effettuarsi comunque sotto tettoia, devono essere soddisfatti i requisiti di cui al precedente punto 13, lettere *d)* e *f)*; inoltre la tettoia deve:

a) essere situata su un pavimento sgombro da accumuli di escrementi o di altri rifiuti;

b) garantire la protezione del latte durante il periodo di utilizzazione;

c) essere costruita e rifinita in modo da poter essere mantenuta in buono stato di pulizia.

15. In caso di stabulazione libera delle vacche si deve disporre di un'area o di un locale di mungitura debitamente separati dalle superfici abitabili qualora non si pratichi la mungitura con sistema mobile, nel qual caso si applicano le disposizioni del p. 14.

16. Gli animali di tutte le specie animali devono essere mantenuti a distanza dai locali o dai luoghi in cui il latte è immagazzinato, manipolato o raffreddato.

ALLEGATO 3

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IGIENE DELLA MUNGITURA, DELLA RACCOLTA, DELLA MANIPOLAZIONE E DEL TRASPORTO DEL LATTE CRUDO, NONCHÈ PER L'IGIENE DEL PERSONALE PREPOSTO A TALI OPERAZIONI.

1. La mungitura deve essere effettuata in maniera igienica con l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) ciascuna vacca della mandria deve poter essere identificata dal veterinario ufficiale del servizio sanitario locale;

b) durante e immediatamente prima della mungitura non deve essere consentito alcun lavoro che influisca sfavorevolmente sul latte;

c) prima di sottoporre una vacca alla mungitura si deve curare che i capezzoli, la mammella ed eventualmente le parti adiacenti dell'inguine, della coscia e dell'addome siano puliti;

d) prima di mungere una vacca il mungitore deve controllare l'aspetto dei primi getti del latte. Qualora si rilevi una qualsiasi anomalia fisica, il latte della vacca in causa deve essere escluso dalla consegna. Le vacche che presentano malattie cliniche alla mammella devono essere munte per ultime o con una macchina separata oppure a mano ed il loro latte deve essere escluso dalla consegna;

e) il trattamento per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli delle bovine in fase di lattazione deve essere effettuato soltanto immediatamente dopo la mungitura, salvo diversa autorizzazione del Ministero della sanità. I prodotti chimici utilizzati per tali operazioni devono essere approvati dal Ministero della sanità;

f) gli addetti alla mungitura ed al successivo trattamento del latte devono indossare abiti da mungitura puliti;

g) i mungitori devono lavarsi le mani immediatamente prima di iniziare la mungitura e tenerle per quanto possibile pulite durante tutta l'operazione. A tale proposito si deve disporre presso il posto di mungitura di dispositivi idonei che consentano agli addetti alla mungitura ed alla manipolazione del latte di lavarsi le mani e le braccia. Eventuali ferite aperte ed escoriazioni devono essere ricoperte da bende impermeabili;

h) immediatamente dopo la mungitura, il latte deve essere trasferito e conservato in un locale che deve essere utilizzato unicamente per le attività di raccolta e di conservazione del latte in attesa della sua spedizione al centro di raccolta o al centro di normalizzazione oppure allo stabilimento di trattamento termico. Se non è spedito entro le due ore successive alla mungitura il latte deve essere raffreddato ad una temperatura massima di + 6 °C;

i) i secchi contenenti il latte devono essere coperti finché restano nella stalla;

l) se il latte è sottoposto a filtrazione il filtro utilizzato deve essere sostituito o pulito, a seconda del tipo, prima che si esaurisca la sua capacità di assorbimento. Il filtro deve in ogni caso essere sostituito o pulito prima di ciascuna mungitura. È vietato l'uso di tessuti filtranti;

m) durante il trasporto al centro di raccolta o di normalizzazione o allo stabilimento di trattamento termico il latte non deve superare + 6 °C con tolleranza di + 2 °C per percorsi superiori a 75 km;

n) il materiale e le apparecchiature o le loro superfici, destinate ad entrare in contatto con il latte, devono essere fabbricati con materiale liscio che sia facile da lavare, pulire e disinfettare, che resista alla corrosione e che non sviluppi nel latte elementi in quantità tale da poter mettere in pericolo la salute umana, alterare la composizione del latte o esercitare una influenza negativa sulle proprietà organolettiche del latte;

o) dopo l'uso gli utensili utilizzati per la mungitura, gli impianti per la mungitura meccanica ed i recipienti che in qualsiasi modo entrano in contatto con il latte devono essere lavati, puliti e disinfettati;

p) dopo ciascun trasporto, o serie di trasporti, se tra lo scarico ed il carico seguente trascorre un periodo di tempo molto breve — e comunque almeno una volta al giorno — i recipienti e le cisterne usate per il trasporto del latte crudo dalla azienda di produzione al centro di raccolta o di normalizzazione ovvero allo stabilimento di trattamento termico, devono essere lavati, puliti e disinfettati prima di essere utilizzati;

q) le cisterne adibite alla raccolta del latte devono essere utilizzate unicamente per il trasporto del latte e dei prodotti lattieri;

r) la mungitura, la manipolazione e la raccolta del latte sono vietate alle persone che, attraverso il latte, possono trasmettere malattie infettive contagiose o di qualsiasi altro tipo.

ALLEGATO 4

PRESCRIZIONI RELATIVE AI CENTRI DI RACCOLTA

I centri di raccolta devono possedere almeno:

a) un dispositivo o mezzi appropriati per il raffreddamento del latte e, ove il latte sia oggetto di deposito in tale centro, un impianto per il deposito a freddo, almeno a + 4 °C;

b) centrifughe o altri dispositivi idonei per la separazione delle impurità dal latte;

c) dispositivi per la normalizzazione del latte;

d) un pavimento in materiali facili da pulire e disinfettare e sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dei liquidi;

e) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri e almeno fino all'altezza di immagazzinamento nei locali di refrigerazione e nei depositi, tranne in caso in cui il latte è depositato in cisterne ermeticamente chiuse. Angoli e spigoli devono essere arrotondati o comunque rifiniti in modo analogo, tranne nei depositi e nei locali di refrigerazione;

f) porte in materiali inalterabili e, se di legno, ricoperte in entrambi i lati da un rivestimento impermeabile e liscio;

g) materiali isolanti, imputrescibili e inodori;

h) un adeguato sistema di ventilazione e, se necessario, di evacuazione del vapore;

i) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale;

l) un numero sufficiente di dispositivi, il più vicino possibile ai posti di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda. I rubinetti non debbono essere del tipo azionabile a

mano. Per la pulizia delle mani, tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché di asciugamani da usare una sola volta;

m) un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, docce e latrine a sciacquone. Queste ultime devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonché di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani e di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi non devono essere del tipo azionabile a mano. Presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente di questi lavabi;

n) un impianto che consenta il rifornimento d'acqua esclusivamente potabile ai sensi della direttiva n. 80/778/CEE. Tuttavia, l'utilizzazione di acqua non potabile non è richiesta per la produzione di vapore, per combattere gli incendi e per il raffreddamento delle macchine frigorifere, purché le condutture adibite a tale scopo non consentano altre utilizzazioni di tale acqua e non presentino rischi di contaminazione del latte. Il vapore d'acqua e l'acqua in questione non possono entrare in contatto diretto con il latte, né essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione dei recipienti, degli impianti e del materiale che entrano in contatto con il latte. Le condutture d'acqua non potabile devono essere nettamente differenziate da quelle destinate all'acqua potabile;

o) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti e roditori;

p) il materiale, i raccordi e gli strumenti che sono destinati ad entrare in contatto con il latte, o la loro superficie, devono essere fabbricati con un materiale liscio che sia facile da pulire e disinfettare, che resista alla corrosione e che non sviluppi nel latte elementi in quantità tale da poter mettere in pericolo la salute umana, alterare la composizione del latte o esercitare un'influenza nociva sulle proprietà organolettiche del latte;

q) il personale addetto al trattamento o alla manipolazione del latte deve in particolare indossare abiti da lavoro e un copricapo puliti; deve avere inoltre le mani pulite. È vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito del latte;

r) a nessun animale deve essere consentito l'accesso agli stabilimenti. È necessario procedere sistematicamente all'eliminazionedei roditori, degli insetti nonché di qualsiasi tipo di parassiti;

s) il materiale e le installazioni utilizzate per il trattamento del latte devono essere tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione:

almeno una volta al giorno, nei giorni lavorativi, i locali di trattamento devono essere puliti;

alla fine di ogni fase di lavoro e almeno una volta al giorno nei giorni lavorativi, il materiale, i recipienti e le installazioni che vengono in contatto con il latte, con i prodotti lattiero-caseari e con altri prodotti alimentari devono essere lavati, puliti e disinfettati;

t) senza indugio ingiustificato, dopo ciascun trasporto o ciascuna serie di trasporti, quando tra lo scarico e il carico successivo trascorre un periodo di tempo molto limitato, ma comunque almeno una volta al giorno, i recipienti e le cisterne che sono stati utilizzati per il trasporto del latte crudo al centro di raccolta o di normalizzazione o allo stabilimento di trattamento del latte devono essere lavati, puliti e disinfettati prima di essere utilizzati di nuovo;

u) quando il passaggio del latte crudo dal centro di raccolta o di normalizzazione allo stabilimento di trattamento non è effettuato mediante canalizzazione, i recipienti necessari al trasporto del latte crudo devono soddisfare le condizioni di cui alla precedente lettera *p);*

v) la lavorazione, il trattamento, la manipolazione e il trasporto del latte sono vietati alle persone che, attraverso il latte, possono trasmettere malattie contagiose o di qualsiasi altro tipo.

ALLEGATO 5

REQUISITI DI COMPOSIZIONE ED IGIENICO-SANITARI DEL LATTE CRUDO

1. Il latte crudo, per poter essere utilizzato per la produzione di latte alimentare, deve rispondere almeno ai seguenti requisiti:

a) requisiti chimico-fisici di composizione:

peso specifico ≥ 1.030 a + 10 °C;

tenore di materia grassa: non inferiore al 3,00%;

tenore di materia proteica: non inferiore a 28,0 g/l;

tenore di materia secca sgrassata: non inferiore a 8,50%;

punto di congelamento (indice crioscopico): non superiore a − 0,520 °C;

b) requisiti igienico-sanitari:

tenore in germi a + 30 °C (per ml): non superiore a 100.000 (1);

tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a 400.000 (2);

residui chemio-antibiotici (per ml):

penicilline: inferiori a 0,004 microgrammi;

altri: non rilevabili.

---

(1) Inteso come valore medio (media geometrica) ricavato in un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese.

(2) Inteso come valore medio (media geometrica) rilevato in un periodo di tre mesi con almeno un prelievo al mese.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse del decreto:

— La legge 3 maggio 1989, n. 169, concerne la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino. L'art. 1, comma 3, di tale legge prescrive: «Il latte crudo destinato alla utilizzazione come latte alimentare trattato termicamente deve rispondere alle caratteristiche di composizione sulle prescrizioni sanitarie ed alle condizioni di produzione zootecnica fissate con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

— Il R.D. 9 maggio 1929, n. 994, detta le norme di produzione e di commercializzazione del latte destinato al consumo diretto.

— Il D.M. 14 maggio 1988, n. 212, che ha recepito nell'ordinamento legislativo nazionale la direttiva 85/397/CEE del 5 agosto 1985, disciplina le condizioni sanitarie che devono essere osservate nella produzione del latte destinato agli scambi intracomunitari.

— Il regolamento CEE 1411/71 del 29 giugno 1971 fissa le regole nella commercializzazione del latte per il consumo diretto ed, in particolare, i contenuti di materia grassa per i tipi di latte intero, scremato e parzialmente scremato.

— La direttiva CEE/89/362 del 26 maggio 1989 fissa le condizioni igieniche che devono essere osservate nelle aziende di produzione (vaccherie) in cui si produce il latte crudo destinato agli scambi intracomunitari.

Note all'art. 1:

— Le aziende di produzione (vaccherie) in cui si produce il latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente devono essere autorizzate dall'autorità sanitaria locale (sindaco).

— L'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sancisce che: «L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia d'impianto che funzionali previsti dalle leggi e dai regolamenti».

Nota all'art. 2:

— I laboratori ufficiali sono quelli facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

91G0226

DECRETO 9 maggio 1991, n. 185.

Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;

Visto il regolamento per la vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, relativo all'attuazione della direttiva n. 85/397/CEE del 5 agosto 1985, concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente;

Visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno 1971 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune;

Vista la direttiva CEE/89/362 del 26 maggio 1989, relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

Vista la comunicazione fatta in data 9 maggio 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti generali

1. Il latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità» deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) provenire da vacche che soddisfino le condizioni generali prescritte per la produzione del latte utilizzato come latte alimentare e che appartengano ad allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi;

b) provenire da aziende di produzione debitamente autorizzate che soddisfino le condizioni generali di igiene riportate nell'allegato 1 del presente regolamento;

c) provenire da vacche e da aziende di produzione controllate periodicamente dal servizio veterinario della competente unità sanitaria locale;

d) oltre ad ottemperare alle prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta, della manipolazione e del trasporto del latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente nonché all'igiene del personale preposto a tali operazioni, essere, appena munto, immediatamente filtrato e refrigerato nell'apposito locale alla temperatura massima di + 6 °C ed essere ivi conservato a tale temperatura o inferiore in attesa del trasferimento direttamente allo stabilimento di trattamento termico;

e) non aver subito alcuna addizione né alcuna sottrazione nei componenti naturali;

f) soddisfare ai requisiti di composizione ed igienico-sanitari riportati nell'allegato 2 del presente regolamento;

g) essere conservato e trattato separatamente o in un momento diverso dal normale latte alimentare presso lo stabilimento di trattamento termico destinatario e annotato in un registro di carico e scarico, vidimato dalla autorità locale competente, dal quale risulti il quantitativo giornaliero di latte in arrivo, l'azienda di produzione di provenienza ed il quantitativo lavorato.

Art. 2.

Controlli

1. Le aziende di produzione che forniscono latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità» sono assoggettate a controlli periodici, con frequenza quadrimestrale o inferiore a seconda delle necessità, da parte del servizio veterinario della competente autorità sanitaria locale.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono diretti ad accertare la conformità a quanto prescritto dal precedente art. 1, lettere *a), b), c), d), e).*

3. Qualora a seguito del controllo siano emersi elementi tali da far ritenere che non siano soddisfatti i requisiti di sanità animale previsti nell'art. 1, lettera *a)* del presente regolamento, l'autorità sanitaria locale dispone specifici accertamenti e adotta le misure di profilassi ritenute necessarie.

4. Il rispetto dei requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo riportati nell'allegato deve essere controllato mediante prelievi effettuati presso l'azienda di produzione e presso lo stabilimento di trattamento termico destinatario al momento dell'introduzione del latte nello stabilimento medesimo secondo la frequenza prescritta nell'allegato 2.

Il controllo del latte crudo presso l'azienda di produzione è effettuato dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio che si avvale dei laboratori pubblici o di altri ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanità.

I risultati dei controlli analitici effettuati sono comunicati alle parti interessati.

5. Nel caso in cui si verifichi che il latte crudo superi il valore limite di cellule somatiche, il servizio veterinario della competente unità sanitaria locale effettua, al più presto, gli accertamenti clinici sulle vacche lattifere interessate e adotta le necessarie misure di profilassi.

6. Il Ministro della sanità, in qualsiasi momento, può procedere ad accertamenti per verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 3.

Latte non conforme

1. Nel caso in cui si constati, a seguito dei controlli analitici effettuati secondo la frequenza riportata nell'allegato 2 del presente regolamento dai laboratori di cui al comma 4 del precedente art. 2, la non conformità in tutto o in parte ai requisiti prescritti, il latte crudo deve essere escluso, con provvedimento motivato del competente servizio dell'autorità sanitaria locale, dalla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità», salvo nel caso dei requisiti igienico-sanitari per il ripristino della cui conformità è concesso alla azienda di produzione un periodo massimo di un mese.

Se alla scadenza di tale periodo persistesse la non conformità del latte ai requisiti igienico-sanitari prescritti, il competente servizio della unità sanitaria locale adotta nei confronti della azienda di produzione il provvedimento di sospensione temporanea della utilizzazione del latte per la produzione di «latte fresco di alta qualità» fino a quando non risultino, a seguito di controlli analitici, ripristinate le condizioni di conformità.

2. Il latte crudo di cui al precedente comma 1, tuttavia, ove compatibile, può essere destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente.

Art. 4.

Norme transitorie

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 1, lettere *a)* e *f)*, è consentito fino al 31 dicembre 1992:

a) la provenienza del latte crudo da vacche appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi ed indenni da brucellosi;

b) la produzione di latte crudo con tenore di materia grassa non inferiore al 3,40% e con tenore di materia proteica non inferiore a 31,0 g/l;

c) la produzione di latte crudo avente un tenore in germi a + 30 °C per ml non superiore a 100.000 presso l'azienda di produzione e non superiore a 300.000 al momento dell'introduzione nello stabilimento di trattamento termico.

Art. 5.

Allegati

1. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1991
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 398

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE DI PRODUZIONE

1. Il latte crudo destinato alla produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità» deve provenire da aziende produttrici che, oltre a soddisfare le condizioni previste per la produzione di latte alimentare trattato termicamente, rispondano ai seguenti requisiti:

a) possedere un locale separato e distinto dalla stalla per la filtrazione, refrigerazione e conservazione del latte e per il deposito dei recipienti e dei bidoni;

b) possedere un locale adibito alla conservazione dei detergenti e dei disinfettanti;

c) possedere un registro di carico e scarico, vidimato dall'autorità locale competente, dal quale risulti il quantitativo giornaliero di latte prodotto e l'impresa destinataria.

ALLEGATO 2

REQUISITI DI COMPOSIZIONE ED IGIENICO-SANITARI DEL LATTE CRUDO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI «LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ».

1. Il latte crudo, per poter essere utilizzato per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità», deve rispondere almeno ai seguenti requisiti oltre a quelli prescritti per il latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente:

a) requisiti di composizione:

tenore di materia grassa: non inferiore al 3,50%;

tenore di materia proteica: non inferiore a 32,0 g/litro;

b) requisiti igienico-sanitari:

tenore in germi a + 30 °C (per ml): non superiore a 100.000 (1);

tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a 300.000 (2);

contenuto in acido lattico: non superiore a 30 p.p.m.

---

(1) Inteso come valore medio (media geometrica) rilevato in un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese.

(2) Inteso come valore medio (media geometrica) rilevato in un periodo di tre mesi con almeno un prelievo al mese.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse del decreto:

— La legge 3 maggio 1989, n. 169, concerne la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino. L'art. 4, comma 2, di tale legge prescrive: «Il latte fresco pastorizzato può essere definito "latte fresco pastorizzato di alta qualità" qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalla stalla ovvero da centri di raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di numero di cellule somatiche, stabilite con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

— Il R.D. 9 maggio 1929, n. 994, detta le norme di produzione e di commercializzazione del latte destinato al consumo diretto.

— Il D.M. 14 maggio 1988, n. 212, che ha recepito nell'ordinamento legislativo nazionale la direttiva 85/397/CEE del 5 agosto 1985, disciplina le condizioni sanitarie che devono essere osservate nella produzione del latte destinato agli scambi intracomunitari.

— Il regolamento CEE 1411/71 del 29 giugno 1971 fissa le regole nella commercializzazione del latte per il consumo diretto ed, in particolare i contenuti di materia grassa per i tipi di latte intero, scremato e parzialmente scremato.

— La direttiva CEE/89/362 del 26 maggio 1989 fissa le condizioni igieniche che devono essere osservate nelle aziende di produzione (vaccherie) in cui si produce il latte crudo destinato agli scambi intracomunitari.

Nota all'art. 1:

— Le aziende di produzione (vaccherie) in cui si produce il latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente devono essere autorizzate dall'autorità sanitaria locale (sindaco).

Nota all'art. 2:

— I laboratori ufficiali sono quelli facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

91G0227

DECRETO 5 giugno 1991.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Villa Giose» di Crotone all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «Villa Giose» di Crotone (Catanzaro), in data 13 gennaio 1990, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — modello MRT-50A da 0,5 Tesla di fabbricazione Toshiba — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 30 marzo 1990 e 7 marzo 1991;

Visti, altresì i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 21 febbraio 1990 e 14 gennaio 1991;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 7 maggio 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 18 aprile 1991;

Decreta:

La casa di cura privata «Villa Giose» di Crotone (Catanzaro) è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 5 giugno 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2652

DECRETO 5 giugno 1991.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Villa del Sole S.r.l.» di Catanzaro all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «Villa del Sole S.r.l.» di Catanzaro, in data 26 luglio 1990, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — modello MRT-50A da 0,5 Tesla di fabbricazione Toshiba — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 14 dicembre 1990 e 8 marzo 1991;

Visti, altresì i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 16 ottobre 1990 e 4 febbraio 1991;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 3 gennaio 1991;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 18 aprile 1991;

Decreta:

La casa di cura privata «Villa del Sole S.r.l.» di Catanzaro è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 5 giugno 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2653

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 maggio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Paolo Babbini, on. Attilio Bastianini e on. Giuseppe Fornasari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate del Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo:

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1973 con il quale è stato emanato il regolamento previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1991 e 17 aprile 1991 con i quali, rispettivamente, l'on. Guido Bodrato è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'on. Paolo Babbini, l'on. Attilio Bastianini e l'on. Giuseppe Fornasari sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica, le istruzioni di servizio relative a questioni di massima, gli atti ed i provvedimenti che importano direttive di ordine generale, nonché le circolari ed istruzioni a enti controllati.

Inoltre, sono riservati alla firma esclusiva del Ministro gli atti elencati nell'art. 2 del regolamento ministeriale emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1973, citato nelle premesse, ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 29, 30.

Restano in particolare riservati alla firma esclusiva del Ministro i provvedimenti in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi; di liquidazione coatta amministrativa di società fiduciarie e fiduciarie e di revisione, di nomina di commissari permanenti e di conferimento di incarichi di ispezione presso le società predette; di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria di imprese ed enti di assicurazione, di nomina di commissari *ad acta* presso le predette imprese, nonché gli altri provvedimenti di carattere sanzionatorio nei riguardi delle medesime imprese di assicurazione; sono altresì riservati alla firma esclusiva del Ministro i provvedimenti di approvazione delle tariffe e condizioni di polizza con carattere di generalità, di fusioni, di trasferimenti del portafoglio, di annullamento, revoca o modifica delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, di approvazione di piani di risanamento o finanziamento delle imprese assicurative e i provvedimenti relativi all'assegnazione e al trasferimento di sede dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 2.

Al Sottosegretario di Stato on. Paolo Babbini sono delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la trattazione degli affari e la firma degli atti non riservati al Ministro, nonché quelli relativi ad iscrizioni, cancellazioni, rigetto delle domande e provvedimenti disciplinari relativi all'albo nazionale degli agenti di assicurazione e all'albo nazionale dei mediatori di assicurazione e gli atti concernenti i provvedimenti relativi all'assicurazione all'estero di rischi speciali.

Al Sottosegretario di Stato on. Babbini sono altresì delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle miniere e della geologia, la trattazione degli affari e la firma degli atti non riservati al Ministro, nonché quelli relativi all'occupazione di urgenza di terreni per la posa di metanodotti, al trasferimento di titolarità di quote tra società in possesso di permessi di ricerca di idrocarburi e alle rinunce a permessi di ricerca.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato on. Attilio Bastianini sono delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale della produzione degli affari e la firma degli atti non riservati al Ministro, nonché quelli relativi ai provvedimenti ministeriali di liquidazione delle provvidenze previste da leggi a favore delle imprese industriali sulla base e nei limiti dei relativi decreti di concessione, ai provvedimenti interministeriali concernenti la produzione, la etichettatura, il confezionamento di prodotti alimentari e di mangimi, alla variazione di programmi e di denominazione dei soggetti beneficiari della legge 12 agosto 1977, n. 675, al riconoscimento della denominazione di origine di vini e prodotti lattiero-caseari, all'approvazione dei contratti di finanziamento a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 7 febbraio 1982, n. 46, al controllo sulle delibere adottate dalle stazioni sperimentali dell'industria e dall'Istituto nazionale conserve alimentari.

Al Sottosegretario di Stato on. Bastianini è inoltre delegata la trattazione degli affari relativi al settore delle piccole e medie imprese industriali e la trattazione delle vertenze attinenti a situazioni di crisi industriali connesse a programmi di riconversioni e ristrutturazioni produttive.

Al Sottosegretario di Stato on. Bastianini sono infine delegate, nell'ambito delle competenze della Direzione generale degli affari generali, la trattazione degli affari e la firma degli atti relativi al controllo sulle delibere in materia di personale adottate dalle stazioni sperimentali dell'industria.

Art. 4.

Al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Fornasari sono delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, la trattazione degli affari e la firma degli atti non riservati al Ministro, nonché quelli relativi ai provvedimenti ministeriali e interministeriali di autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materie fissili e radioattive, all'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni ad uso continuo di potenza superiore a 500 kW e di quelli relativi alla elettrificazione rurale, alle autorizzazioni alla modifica ed al potenziamento di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, ai provvedimenti con i quali viene rilasciato il previo consenso per l'autorizzazione delle linee di trasmissione di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta, ai sensi dell'art. 211 del regio decreto 11 novembre 1933, n. 1775, ed ai pareri per la proroga dei termini per l'esecuzione dei programmi di metanizzazione.

Al Sottosegretario di Stato on. Fornasari sono inoltre delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, la trattazione degli affari e la firma degli atti non riservati al Ministro, nonché quelli relativi al controllo sulle delibere adottate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura — sottoposte ad approvazione ministeriale ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 1989 — e dalle loro associazioni ed aziende speciali, le autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e l'attribuzione alle medesime della qualifica di «internazionale».

Al Sottosegretario di Stato on. Fornasari sono altresì delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale degli affari generali, la trattazione degli affari e la firma degli atti non riservati al Ministro, nonché quelli relativi al controllo sulle delibere in materia di personale adottate dalla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la firma dei provvedimenti di nomina e conferma in ruolo del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché l'approvazione dei contratti eccedenti i limiti di competenza del direttore generale.

Art. 5.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quelli presenti in sede è delegata indifferentemente la firma degli atti di competenza del Sottosegretario assente.

Art. 6.

I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti alle competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.

Con appositi provvedimenti si potrà, di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 7.

Gli atti delegati ai Sottosegretari di Stato debbono essere trasmessi dalle direzioni generali al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro ai Sottosegretari di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 maggio 1991

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1991
Registro n. 11 Industria, foglio n. 76

91A2654

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 giugno 1935 concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo settimanale di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1975, modificativo del precedente decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1990 con il quale al n. 23 della tabella I annessa al citato decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente le industrie chimiche, petrolchimiche e farmaceutiche, è stata aggiunta una deroga per il personale addetto alla macinazione di paste d'alluminio;

Considerato che la predetta macinazione risulta essere operazione propria del settore metalmeccanico contemplato nel n. 14 della citata tabella I;

Ritenuto, pertanto, di dover annullare il citato decreto ministeriale 3 aprile 1990 per la parte in cui riconduce al n. 23 della tabella I sopra citata, l'attività di macinazione delle paste di alluminio;

Ritenuto, di conseguenza, di dover ascrivere l'attività in questione al n. 14 della medesima tabella, concernente le imprese di produzione e lavorazione dei metalli;

Decreta:

Art. 1.

È annullato il decreto ministeriale 3 aprile 1990, nella parte in cui riconduce le operazioni relative alla macinazione delle paste di alluminio al n. 23 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni ed integrazioni, più volte citato in premessa, anzichè al n. 14 della tabella medesima.

Art. 2.

Il n. 14 della tabella I annessa al più volte citato decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è modificato come segue:

N.	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
14	Produzione e lavorazione dei metalli	Per il personale addetto: alla fusione dei minerali nei forni di produzione dei metalli greggi e alla successiva affinazione in forni; all'esercizio, alla sorveglianza e manutenzione dei forni di preriscaldo plastico, riscaldo e omogeneizzazione delle placche, della barre e dei lingotti di getto di alluminio e sue leghe, compreso il personale addetto alle lavorazioni precedenti e successive collegate che saranno ritenute tali dall'Ispettorato del lavoro; alla sorveglianza e manutenzione dei forni di ricottura, e di quelli di riscaldo, al solo scopo di mantenerne la temperatura; agli impianti di macinazione di paste di alluminio.

Roma, 22 maggio 1991

Il Ministro: MARINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degi atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 22 giugno 1935 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1935.

— Il D.M. 1° agosto 1975, modificativo del D.M. 22 giugno 1935, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 agosto 1975.

Il D.M. 3 aprile 1990, modificativo del D.M. 22 giugno 1935, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1990.

91A2655

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Franco Fausti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1991 con il quale l'on. Franco Fausti è stato confermato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno on. Franco Fausti viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'Amministrazione civile — esclusa la Direzione centrale per i servizi elettorali — della Direzione generale degli affari dei culti, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa. Al medesimo viene, altresì, delegata la trattazione degli affari inerenti all'istruttoria dei provvedimenti per l'istituzione delle nuove province di cui all'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi alle proposte di scioglimento o sospensione dei consigli comunali;

le questioni relative all'applicazione del Concordato con la Santa sede.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta il volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 17 aprile 1991

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1991
Registro n. 25 Interno, foglio n. 127

91A2650

DECRETO 17 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Giancarlo Ruffino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1991 con il quale il sen. Giancarlo Ruffino è stato confermato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno sen. Giancarlo Ruffino viene delegata la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta il volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 17 aprile 1991

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1991
Registro n. 25 Interno, foglio n. 125

91A2648

DECRETO 17 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Saverio d'Aquino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1991 con il quale l'on. Saverio d'Aquino è stato confermato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno on. Saverio d'Aquino viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale e della Direzione generale dei servizi civili, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale;

i provvedimenti relativi alla gestione del fondo UNRRA.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta il volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 17 aprile 1991

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1991
Registro n. 25 Interno, foglio n. 126

91A2649

DECRETO 17 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Valdo Spini.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1991 con il quale l'on. Valdo Spini è stato confermato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno on. Valdo Spini viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, dell'Ufficio centrale zone di confine, della Direzione centrale per i servizi elettorali della Direzione generale dell'Amministrazione civile, dell'Ispettorato centrale per i servizi archivistici, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i povvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta il volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 17 aprile 1991

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1991
Registro n. 25 Interno, foglio n. 128

91A2651

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 giugno 1991.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 20 luglio 1987 (quinquennali), 1° gennaio 1988 (quinquennali), 1° luglio 1988 (quinquennali), 1° gennaio 1989 (quinquennali), 1° gennaio 1990 (quinquennali), 1° luglio 1990 (quinquennali) e 1° gennaio 1991 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1991 e scadenza nel mese di gennaio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 427736/66-AU-139 del 10 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 20 luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 430317/66-AU-150 del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 252734/66-AU-163 del 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.650 miliardi;

n. 352556/66-AU-176 del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 571596/66-AU-205 del 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 30 gennaio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192818/66-AU-218 del 20 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

n. 193545/66-AU-229 del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 5.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1991 e scadenza nel mese di gennaio 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 427736 del 10 luglio 1987, n. 430317 del 28 dicembre 1987, n. 252734 del 25 giugno 1988, n. 352556 del 30 dicembre 1988, n. 571596 del 28 dicembre 1989, n. 192818 del 20 giugno 1990 e n. 193545 del 31 dicembre 1990, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1992, è determinato nella misura:

del 5,75% per i CCT quinquennali 20 luglio 1987 - codice ABI 12894, emessi per L. 2.500 miliardi, cedola n. 9;

del 6,15% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988 - codice ABI 13009, emessi per L. 7.000 miliardi, cedola n. 8;

del 6,35% per i CCT quinquennali 1° luglio 1988 - codice ABI 13020, emessi per L. 1.650 miliardi, cedola n. 7;

del 6,35% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989 - codice ABI 13032, emessi per L. 3.500 miliardi, cedola n. 6;

del 6,35% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990 - codice ABI 13069, emessi per L. 5.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,35% per i CCT quinquennali 1° luglio 1990 - codice ABI 13084, emessi per L. 11.500 miliardi, cedola n. 3;

del 6,35% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991 - codice ABI 13093, emessi per L. 5.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.298.186.500.000, così ripartite:

L. 143.746.875.000 per i CCT quinquennali 20 luglio 1987;
L. 430.482.500.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988;
L. 104.770.875.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1988;
L. 222.241.250.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989;
L. 317.487.500.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990;
L. 730.221.250.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1990;
L. 349.236.250.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2687

DECRETO 17 giugno 1991.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1985 (decennali), 1° luglio 1986 (decennali), 17 luglio 1986 (settennali) e 1° luglio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1991 e scadenza nel mese di luglio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 315656/66-AU-85 del 14 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1985, sottoscritti per l'importo di L. 3.346.779.000.000;

n. 623735/66-AU-114 del 24 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 4.200 miliardi;

n. 624022/66-AU-115 del 10 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 17 luglio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 798.470.000.000;

n. 427533/66-AU-138 del 25 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 14 giugno 1985, del 24 giugno 1986 e del 25 giugno 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 luglio 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1991 e scadenza nel mese di luglio 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 315656 del 14 giugno 1985, n. 623735 del 24 giugno 1986 e n. 427533 del 25 giugno 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624022 del 10 luglio 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1992, è determinato nella misura:

dell'11,15% per i CCT decennali 1° luglio 1985 - codice ABI 12831, emessi per L. 3.346.779.000.000, cedola n. 7;

dell'11,15% per i CCT decennali 1° luglio 1986 - codice ABI 12863, emessi per lire 4.200 miliardi, cedola n. 6;

del 10,90% per i CCT settennali 17 luglio 1986 - codice ABI 12864, circolanti per L. 798.470.000.000, cedola n. 6;

del 12,00% per i CCT decennali 1° luglio 1987 - codice ABI 12892, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.288.499.088.500, così ripartite:

L. 373.165.858.500 per i CCT decennali 1° luglio 1985;

L. 468.300.000.000 per i CCT decennali 1° luglio 1986;

L. 87.033.230.000 per i CCT settennali 17 luglio 1986;

L. 360.000.000.000 per i CCT decennali 1° luglio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2688

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 14 giugno 1991, n. V/103914.

Rapporti commerciali con l'Iraq e con il Kuwait.

Si comunica che con regolamento CEE n. 1194/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 115/37, è stata ulteriormente disciplinata in sede comunitaria la materia dei rapporti con l'Iraq e con il Kuwait già oggetto dei regolamenti n. 2340/90 e n. 3155/90, di cui rispettivamente alle circolari ministeriali n. 28 dell'8 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1990 e n. V/805348 del 18 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1990.

In particolare si fa presente che per quanto riguarda il movimento di merci da e per l'Iraq il nuovo regolamento consente l'esportazione, anche contro pagamento, di tutti i prodotti destinati esclusivamente ad uso medico, dei prodotti alimentari e, subordinatamente all'approvazione del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dei prodotti destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile.

Il regolamento consente inoltre le importazioni dall'Iraq, sempre subordinatamente all'approvazione del menzionato Comitato.

Mentre le importazioni e le esportazioni da e verso il Kuwait sono liberamente effettuabili, tutte le analoghe operazioni da e verso l'Iraq, qualunque ne sia l'oggetto, sono assoggettate ad autorizzazione, per il cui rilascio si conferma la competenza del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute.

Si conferma inoltre che i servizi finanziari necessariamente connessi con le importazioni e le esportazioni da e verso il Kuwait e l'Iraq sono liberi, sempreché, nel caso dell'Iraq, le esportazioni e le importazioni stesse risultino debitamente autorizzate.

Il Ministro: LATTANZIO

91A2671

CIRCOLARE 14 giugno 1991, n. 13.

Importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Cecoslovacchia. Limiti quantitativi e modalità d'importazione per il 1991.

Si fa seguito alla circolare di questo Ministero n. 21/88/T del 9 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Cecoslovacchia, per comunicare, nell'allegato *A*, i limiti quantitativi validi per il 1991.

Le ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione d'importazione devono presentare domanda, sugli appositi moduli di «Autorizzazione d'importazione» reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale import-export - Divisione III - Viale America, 342 - 00144 Roma-Eur, unendo alla stessa il certificato di esportazione (Export Licence) rilasciato dalle competenti autorità cecoslovacche, in originale, nonché la scheda di protocollazione, da compilare secondo le modalità indicate nell'allegato *A* alla circolare del 19 marzo 1991, n. 7, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1991.

Le ditte che avranno ottenuto l'autorizzazione d'importazione sono obbligate a restituire a questo Ministero, entro trenta giorni dall'utilizzazione o dalla scadenza dell'autorizzazione, l'esemplare n. 2 della licenza con l'annotazione sul retro — da parte della dogana competente — dell'utilizzo parziale o totale, ovvero del mancato utilizzo, dell'autorizzazione.

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO *A*

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quota 1991
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	173
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	503
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T	97
4	Camicie, camicette t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	131
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	299
(*) 6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	119
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	24
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	142
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna tessuta di cotone	T	48
12	Calze - mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	MP	339
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana di cotone o di fibre sintetiche artificiali	MP	76
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	24
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	54
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	17
17	Giacche e giacchette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	MP	29
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna e per ragazza esclusi quelli a maglia	T	42
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	MP	3.730
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T	59
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	49
(*) 24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	MP	144
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	19
31	Reggiseni e bustini, tessuti o a maglia	MP	115
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted» di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	T	538
	di cui per i velluti a coste, di cotone non più di	T	513

Categoria AMI	DENOMINAZIONE MERCI	Unità misura	Quota 1991
36	Tessuti di fibre tessili artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della cat. 114	T	82
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	T	106
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	T	85
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (Volduc), escluse le etichette e gli articoli simili della cat. 62 tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	T	60
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	T	100
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), a maglia, biancheria di qualsiasi tipo a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	T	74
	di cui per i sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene non più di	T	49
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza	MP	67
(*) 73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	43
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	T	104
90	Spago, corde e funi, anche intrecciate di fibre sintetiche	T	182
91	Tende	T	411
110	Materassi pneumatici, tessuti	T	558
117	Tessuti di lino o di ramiè	T	353
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	T.	117

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi.

(*) Sino al 5% della quota n. 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 centimetri vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come n. 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 centimetri.

91A2684

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) S.p.a. *Maglificio Palladio*, con sede in Zanè (Vicenza) e stabilimento di Zanè (Vicenza):
periodo: dal 19 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) S.p.a. *Linificio canapificio nazionale*, con sede in Milano e stabilimenti siti nella regione Lombardia:
periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

3) S.r.l. *Santorum serramenti metallici*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento):
periodo: dal 2 dicembre 1990 al 26 maggio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 maggio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) S.p.a. *Editoriale stampa triestina*, con sede in Trieste e stabilimenti di Gorizia e Trieste:
periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: no.

5) S.r.l. *Saetta autotrasporti*, con sede in Catania e unità nazionali:
periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 novembre 1988 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 24 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) S.p.a. *Alti forni e ferriere di Servola*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:
periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

7) S.p.a. *Sidermorghera*, con sede in Padova e stabilimento di Marghera (Venezia):
periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa.

1) *S.p.a. Chef Italia R.C.* già *Chef Italia Sud*, mensa presso Igi & Igi, con sede in Roma e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Chef Italia R.C.* già *Chef Italia Sud*, mensa presso Igi & Igi, con sede in Roma e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. P.A.V. Mensa* presso aziende industriali operanti presso Centrale Enel elettr., con sede in Napoli e stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
limitatamente ai lavoratori in forza dall'8 febbraio 1988.

4) *S.r.l. P.A.V. Mensa* presso aziende industriali operanti presso Centrale Enel elettr., con sede in Napoli e stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
limitatamente ai lavoratori in forza dall'8 febbraio 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1991:

1) Area di comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1983 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

2) Crisi occupazionale area dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Realizzazione delle opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

3) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale n. 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

4) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale n. 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

5) Area del comune di Pisticci (Matera). Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale n. 23/558, lavoratori sospesi dall'1 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

6) Area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Realizzazione della seconda Università di Salerno; lavoratori sospesi dal 27 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

7) Crisi occupazionale area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della seconda Università di Salerno, sospesi dal 25 agosto 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

8) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della seconda Università della Campania, 3° stralcio; lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

9) Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale, 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

10) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del «serbatoio di Campolattaro prog. PS29/20» finanziato dalla ex Casmez lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

11) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del «serbatoio di Campolattaro prog. PS29/20» finanziato dalla ex Casmez lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziata dagli «Interventi straordinari per il Mezzogiorno»; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

13) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziata dagli «Interventi straordinari per il Mezzogiorno»; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

14) Area del comune di Salerno. — Realizzazione della sede del Comando legione carabinieri in località Mercatello resisi disponibili dal 1° ottobre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

15) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) Progetto PS 29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto; 2) Progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica IV e V lotto, progetto AC 23/492 e 23/604; 4) Progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla; 5) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479. Lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

16) Area del comune di Salerno. — Costruzione della circumvallazione di Salerno II lotto, I stralcio; lavoratori disponibili dal 1° settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

17) Area del comprensorio Sele Diano Cilento - comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispine Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino tutti in provincia di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento Nord, PS 29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

18) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

19) Area del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del mercato ittico di Salerno, finanziamenti della camera di commercio, resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

20) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del centro polifunzionale della Protezione civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

21) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS 29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

22) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del PS 29/172 - Diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

23) Area dei comuni in provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto PS3/141 - Disinquinamento del golfo di Napoli. Lavoratori disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1988 entro il 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

24) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

25) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a s.v. Fondo Valle Sele-Ofantina II lotto (Oliveto Citra-Calabritto) - art. 32 legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

26) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «Strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'amministrazione provinciale di Salerno; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

27) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, S. Valentino Torio, e Sarno (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della «linea ferroviaria a Monte del Vesuvio» finanziata dall'ente Ferrovie dello Stato; lavoratori disponibili a decorrere dal 5 settembre 1988:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

28) Area dei comuni in provincia di Salerno: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano, Montecorvino Rovella. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione nel comprensorio in destra Sele (I lotto zona Bassa) e perizia delle opere complementari relative alla ristrutturazione del canale principale di irrigazione DGR 3773, finanziato con fondi F10. Lavoratori resisi disponibili dal 28 settembre 1988:
decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

29) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

30) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 27 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1979.

31) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). — Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1991:

1) Area della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

2) Area della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A/24; lavoratori sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1979.

3) Area della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A/24; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1980.

4) Area della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24 sospesi dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1981.

5) Area della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A/24; lavoratori sospesi dal 25 maggio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

6) Area della Val Vomano, comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione del traforo del Gran Sasso - Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

7) Area del comune di Valsinni (Matera). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 5 gennaio 1982 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1985.

8) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 25 luglio 1985.

9) Area industriale dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione Acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

10) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985.

11) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida; resisi disponibili dal 19 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

12) Area del comune di Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nell'ultimazione delle opere relative all'acquedotto dei Sinni di Massafra sospesi dal 14 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

13) Area dei comuni di Noepoli e Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di Monte Cotugno, progetto PS14/92, resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

14) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, di cui al PS 14/38 finanziato dall'ente Cassa per il Mezzogiorno, resisi disponibili dal 23 settembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

15) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla Casmez, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

16) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno, progetto speciale 14/49/m/eip finanziato dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 22 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987.

17) Area della provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del Golfo di Napoli (Salerno) - progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

18) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, PS 23/318 II lotto; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

19) Area dell'Agro di Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della galleria Sarmento, resisi disponibili dal 28 aprile 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

20) Area del comune di Carosino (Taranto). — Lavori relativi al quarto tronco adduttore del Sinni; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

21) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani), PS/23/441 finanziato dalla Casmez; lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

22) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani), PS/23/441 finanziato dalla Casmez; lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

23) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani), PS/23/441 finanziato dalla Casmez; lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

24) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani), PS/23/441 finanziato dalla Casmez: lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

25) Area del comune di Garcia (Trapani). — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani). Lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

26) Area del comune di Garcia (Trapani). — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani). Lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

27) Area del comune di Garcia (Trapani). — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani). Lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

28) Area del comune di Garcia (Trapani). — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani). Lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° luglio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

29) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano; lavoratori sospesi dall'8 maggio 1987 od entro sette mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

30) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, PS 23/318, II lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1991 in favore di ottantasei lavoratori dipendenti dalla ditta Pardini Oreste S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Camaiore (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore nei confronti di sessantaquattro lavoratori e da 40 a 17,5 ore settimanali nei confronti dei restanti ventidue lavoratori (divisi in due gruppi di undici lavoratori che si alternano al lavoro con una settimana di 35 ore ed una settimana a zero ore) è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 27 febbraio 1990 al 24 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1991 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti della Compagnia ramo industriali e della Compagnia carenanti del porto di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, e dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.

91A2644

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura albanese;
letteratura latina.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
diritto del lavoro.

Facoltà di medicina e chirurgia:
chimica medica.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:
idraulica;
fotogrammetria.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di economia e commercio:
politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto canonico.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto costituzionale.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA IN VITERBO

Facoltà di conservazione dei beni culturali:
topografia antica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2661

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

calcolo numerico.

UNIVERSITÀ DI BARI
(sede decentrata di Taranto)

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia II.

Facoltà di architettura:

composizione architettonica;
disegno e rilievo.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina interna;
metodologia clinica;
medicina dello sport.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

Facoltà di scienze economiche e sociali:

diritto civile.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale;
storia del diritto italiano;
istituzioni di diritto romano.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

composizione architettonica (seconda annualità);
composizione architettonica (seconda annualità);
composizione architettonica (seconda annualità);
urbanistica (prima annualità);
urbanistica (prima annualità);
tecnologia dei materiali da costruzione;
tecnica delle costruzioni (prima annualità);
statica;
restauro architettonico;
storia della critica e della letteratura architettonica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
radioastronomia;
esercitazioni di preparazioni chimiche;
esercitazioni di analisi chimica qualitativa.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:

elementi di informatica;
controlli automatici;
complementi di tecnologia meccanica;
cicli di lavorazioni ed attrezzature;
geometria;
costruzioni in sotterraneo;
elementi di informatica;
tecnica ed economia dei trasporti aerei.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
preparazioni di esperienze didattiche II;
esperimentazione fisica I.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
archeologia.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della Germania;
storia della lingua latina;
storia romana;
storia dell'Europa occidentale nell'età moderna;
lingua e letteratura latina medievale;
lingua e letteratura polacca;
letteratura anglo-americana;
letteratura latina umanistica.

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2662-91A2672

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dodici posti nel profilo professionale di assistente amministrativo, nel ruolo del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli istituendi uffici scolastici regionali di Perugia, Potenza e Campobasso.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 21 giugno 1991 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a dodici posti nel profilo professionale di assistente amministrativo, nel ruolo del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli istituendi uffici scolastici regionali di Perugia, Potenza e Campobasso, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 81 del 12 ottobre 1990.

91A2657

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti nel profilo professionale di ragioniere, nel ruolo del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli istituendi uffici scolastici regionali di Perugia, Potenza e Campobasso.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 21 giugno 1991 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a tre posti nel profilo professionale di ragioniere, nel ruolo del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli istituendi uffici scolastici regionali di Perugia, Potenza e Campobasso, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 86 del 30 ottobre 1990.

91A2658

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1991, registro n. 9 Difesa, foglio n. 307, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Marzocchi Antonio, nato il 16 luglio 1920 a S. Giovanni in Persiceto. — Sottotenente dell'Aeronautica militare, animoso partigiano, partecipava attivamente alla Resistenza, assumendo, nelle locali formazioni, compiti di sagace organizzatore e comandante. Distinguendosi per iniziativa, coraggio ed eccezionale perizia, prendeva parte a numerose e rischiose azioni di guerriglia, conseguendo notevoli risultati operativi. Cadeva nel combattimento della notte tra il 17 e 18 ottobre 1944, immolando ai suoi ideali la giovane e promettente esistenza. — S. Giovanni in Persiceto, 18 luglio-18 ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 16 Difesa, foglio n. 254, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Venturini Livia, nata il 25 gennaio 1913 a Massa Lombarda. — Partigiana di sicura fede, svolgeva instancabilmente importanti e rischiosi incarichi di staffetta porta-ordini fra le varie formazioni operanti nella zona della bassa imolese. Il 29 aprile 1944, mentre era intenta con un gruppo di donne a rivendicare pane e pace per i figli davanti al palazzo comunale veniva gravemente ferita da un soldato tedesco. Dopo settimane di dure sofferenze spirava tra le braccia delle compagne. — Mordano Imola, settembre 1943-13 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 16 Difesa, foglio n. 256, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Noferini Luigi, nato il 14 luglio 1910 a Scarperia (Firenze). — Subalterno di complemento, allo spegnersi di un duro combattimento, incalzava il nemico in ripiegamento che trascinava con sé un partigiano catturato, costringendolo a liberare il prigioniero a seguito di notevoli perdite inflitte al ripiegante con la sua arma automatica. — Fonte al Giro (Firenze), 2 agosto 1944.

91A2659

MINISTERO DEL TESORO

N. 113

Corso dei cambi del 12 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1324 —	1324 —	1323,900	1324 —	1324 —	1324 —	1323,860	1324 —	1324 —	1324 —
E.C.U.	1530,400	1530,400	1531 —	1530,400	1530,400	1530,400	1530,050	1530,400	1530,400	1530,400
Marco tedesco	743,650	743,650	744 —	743,650	743,650	743,650	743,690	743,650	743,650	743,650
Franco francese	219,210	219,210	219,60	219,210	219,210	219,210	219,240	219,210	219,210	219,210
Lira sterlina	2187,600	2187,600	2194 —	2187,600	2187,600	2187,600	2188,400	2187,600	2187,600	2187,600
Fiorino olandese	660,020	660,020	660,250	660,020	660,020	660,020	660,010	660,020	660,020	660 —
Franco belga	36,136	36,136	36,200	36,136	36,136	36,136	36,135	36,136	36,136	36,130
Peseta spagnola	11,996	11,996	12,050	11,996	11,996	11,996	11,995	11,996	11,996	11,990
Corona danese	193,130	193,130	193 —	193,130	193,130	193,130	193,200	193,130	193,130	193,130
Lira irlandese	1988,800	1988,800	1990 —	1988,800	1988,800	1988,800	1988,750	1988,800	1988,800	—
Dracma greca	6,822	6,822	6,830	6,822	6,822	6,822	6,823	6,822	6,822	—
Escudo portoghese	8,382	8,382	8,400	8,382	8,382	8,382	8,383	8,382	8,382	8,380
Dollaro canadese	1156,800	1156,800	1155 —	1156,800	1156,800	1156,800	1157,240	1156,800	1156,800	1156,800
Yen giapponese	9,366	9,366	9,400	9,366	9,366	9,366	9,368	9,366	9,366	9,360
Franco svizzero	869,500	869,500	870 —	869,500	869,500	869,500	869,520	869,500	869,500	869,500
Scellino austriaco	105,627	105,627	105,600	105,627	105,627	105,627	105,634	105,627	105,627	105,620
Corona norvegese	190,640	190,640	190,500	190,640	190,640	190,640	190,590	190,640	190,640	190,640
Corona svedese	206,710	206,710	206,500	206,710	206,710	206,710	206,700	206,710	206,710	206,710
Marco finlandese	314,620	314,620	315 —	314,620	314,620	314,620	314,750	314,620	314,620	-
Dollaro australiano	1001,750	1001,750	1000 —	1001,750	1001,750	1001,750	1001,300	1001,750	1001,750	1001,750

Media dei titoli del 12 giugno 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	70,750
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,300
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	86,500
» » » 21- 4-1987/94	86,500
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	101 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,800
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,650
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,675
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,750
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,700
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,750
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,700
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,650
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,575
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,500
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,475
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,625
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,625
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987,92	99,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,800
» » » 8,75% 17- 7-1987,93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987,93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,250
» » » 13,50% 1- 1-1990/94 II	102,100
» » » TR 2,5% 1983/93	99,750
» » » Ind. 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,125
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,475
» » » » 1-11-1984/91	100,575
» » » » 1-12-1984/91	100,625
» » » » 1- 1-1985/92	100,450
» » » » 1- 2-1985/92	100,575
» » » » 18- 4-1986/92	101,125
» » » » 19- 5-1986/92	101,275
» » » » 20- 7-1987/92	100,425
» » » » 19- 8-1987/92	100,525
» » » » 1-11-1987/92	100,450
» » » » 1-12-1987/92	100,525
» » » » 1- 1-1988/93	100,100

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,970
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,250
» » » »	1- 5-1988/93	100,725
» » » »	1- 6-1988/93	101,150
» » » »	18- 6-1986/93	100,675
» » » »	1- 7-1988/93	100,650
» » » »	17- 7-1986/93	100,050
» » » »	1- 8-1988/93	100,450
» » » »	19- 8-1986/93	99,700
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	99,575
» » » »	1-10-1988/93	100,475
» » » »	20-10-1986/93	99,650
» » » »	1-11-1988/93	100,700
» » » »	18-11-1987/93	99,775
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,125
» » » »	15- 3-1989/94	100,175
» » » »	1- 4-1989/94	100,275
» » » »	1- 9-1989/94	99,975
» » » »	1-10-1987/94	99,550
» » » »	1-11-1989/94	100,050
» » » »	1- 1-1990/95	99,850
» » » »	1- 2-1985/95	100,600
» » » »	1- 3-1985/95	100 —
» » » »	1- 3-1990/95	99,525
» » » »	1- 4-1985/95	100,025
» » » »	1- 5-1985/95	100,125
» » » »	1- 5-1990/95	99,750
» » » »	1- 6-1985/95	100,100
» » » »	1- 7-1985/95	100 —
» » » »	1- 7-1990/95	99,700
» » » »	1- 8-1985/95	99,325
» » » »	1- 9-1985/95	99,100
» » » »	1- 9-1990/95	99,500
» » » »	1-10-1985/95	99,325
» » » »	1-10-1990/95	99,650
» » » »	1-11-1985/95	99,675
» » » »	1-11-1990/95	99,725
» » » »	1-12-1985/95	99,800
» » » »	1- 1-1986/96	99,925
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,900
» » » »	1- 2-1986/96	100,175
» » » »	1- 3-1986/96	100,275
» » » »	1- 4-1986/96	100,450
» » » »	1- 5-1986/96	100,525
» » » »	1- 6-1986/96	100,400
» » » »	1- 7-1986/96	99,850
» » » »	1- 8-1986/96	99,125
» » » »	1- 9-1986/96	99,150
» » » »	1-10-1986/96	99,500
» » » »	1-11-1986/96	98,700
» » » »	1-12-1986/96	98,900
» » » »	1- 1-1987/97	99,225
» » » »	1- 2-1987/97	99,250
» » » »	18- 2-1987/97	99,225
» » » »	1- 3-1987/97	99,700
» » » »	1- 4-1987/97	99,725
» » » »	1- 5-1987/97	99,825
» » » »	1- 6-1987/97	100,175
» » » »	1- 7-1987/97	99,375
» » » »	1- 8-1987/97	98,850
» » » »	1- 9-1987/97	98,575

Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,850
» » »	11,50%	21-12-1991	99,875
» » »	9,25%	1- 1-1992	99 —
» » »	9,25%	1- 2-1992	99 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,450
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,875
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,250
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,700
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,300
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,300
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,275
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,675
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,325
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,450
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,450
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,100
» » »	11,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,525
» » »	12,50%	1-10-1992	100,400
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,425
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,525
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,300
» » »	12,50%	1-10-1993	100,325
» » »	12,50%	1-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,275
» » »	12,50%	17-11-1993	100,525
» » »	12,50%	1-12-1993	100,575
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,550
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,005
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,005
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,675
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,400
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,350

Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,775
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,200
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,200
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,550
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,350
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,375
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,825
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,600
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,175
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,550
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	96,300
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,650
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,600
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,400
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,450
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,750
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,425
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,150
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M12061

N. 114

Corso dei cambi del 13 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1341,900	1341,900	1341,700	1341,900	1341,900	1341,900	1341,950	1341,900	1341,900	1341,900
E.C.U.	1531 —	1531 —	1531,500	1531 —	1531 —	1531 —	1531,010	1531 —	1531 —	1531 —
Marco tedesco	743,430	743,430	743,500	743,430	743,430	743,430	743,400	743,430	743,430	743,430
Franco francese	219,260	219,260	219,800	219,260	219,260	219,260	219,250	219,260	219,260	219,260
Lira sterlina	2188,500	2188,500	2188 —	2188,500	2188,500	2188,500	2188 —	2188,500	2188,500	2188,500
Fiorino olandese	659,960	659,960	661 —	659,960	659,960	659,960	659,960	659,960	659,960	659,960
Franco belga	36,121	36,121	36,130	36,121	36,121	36,121	36,129	36,121	36,121	36,120
Peseta spagnola	12,003	12,003	12,070	12,003	12,003	12,003	12,002	12,003	12,003	12 —
Corona danese	193,090	193,090	193 —	193,090	193,090	193,090	193,080	193,090	193,090	193,090
Lira irlandese	1989,600	1989,600	1990 —	1989,600	1989,600	1989,600	1989,950	1989,600	1989,600	—
Dracma greca	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	—
Escudo portoghese	8,412	8,412	8,400	8,412	8,412	8,412	8,410	8,412	8,412	8,420
Dollaro canadese	1171 —	1171 —	1172 —	1171 —	1171 —	1171 —	1171,110	1171 —	1171 —	1171 —
Yen giapponese	9,448	9,448	9,480	9,448	9,448	9,448	9,446	9,448	9,448	9,450
Franco svizzero	869,480	869,480	869,500	869,480	869,480	869,480	869,400	869,480	869,480	869,480
Scellino austriaco	105,648	105,648	105,700	105,648	105,648	105,648	105,650	105,648	105,648	105,650
Corona norvegese	190,560	190,560	190,500	190,560	190,560	190,560	190,560	190,560	190,560	190,560
Corona svedese	206,790	206,790	206,500	206,790	206,790	206,790	206,750	206,790	206,790	206,790
Marco finlandese	314,140	314,140	314,500	314,140	314,140	314,140	314,400	314,140	314,140	- -
Dollaro australiano	1008,700	1008,700	1010 —	1008,700	1008,700	1008,700	1009,200	1008,700	1008,700	1007,600

Media dei titoli del 13 giugno 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,750
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,300
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,15
» » » 18- 3-1987/94	86,425
» » » 21- 4-1987/94	86,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	101,450
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,745
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,500
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,550
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,550
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,575
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,675
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,500
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,500
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,550
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,475
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,425
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,600
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,800
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,250
» » » 13,50% 1- 1-1990/94 II	100,250
» » » TR 2,5% 1983/93	99,800
» » » Ind. 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,100
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,450
» » » » 1-11-1984/91	100,550
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1985/92	100,300
» » » » 1- 2-1985/92	100,475
» » » » 18- 4-1986/92	101,100
» » » » 19- 5-1986/92	101,200
» » » » 20- 7-1987/92	100,350
» » » » 19- 8-1987/92	100,575
» » » » 1-11-1987/92	100,350
» » » » 1-12-1987/92	100,475
» » » » 1- 1-1988/93	100,125

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,150
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,700
»	»	»	»	1- 6-1988/93	101,075
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,650
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,600
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,050
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,400
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,700
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 9-1986/93	100,550
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,400
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,675
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,650
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,870
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,850
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,125
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,275
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100 —
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,450
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,600
»	»	»	»	1- 3-1985/95	100 —
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,400
»	»	»	»	1- 4-1985/95	100 —
»	»	»	»	1- 5-1985/95	100 —
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 6-1985/95	100,005
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,950
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,600
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,450
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,250
»	»	»	»	1-10-1990/95	98,525
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,650
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,550
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,750
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,925
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,125
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,250
»	»	»	»	1- 4-1986/96	100,375
»	»	»	»	1- 5-1986/96	100,450
»	»	»	»	1- 6-1986/96	100,400
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,875
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,100
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,150
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,375
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,575
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,800
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,100
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,150
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,350
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,625
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,650
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,675
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,920
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99,325
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,475

Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,850
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,850
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,005
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99 —
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,100
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100,250
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,675
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,325
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	103,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,200
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,250
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,625
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,275
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,300
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,400
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,675
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,950
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	100 —
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,425
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,375
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,475
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,150
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,225
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,002
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,125
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,200
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,200

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,700
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	99,005
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,005
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,400
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,275
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,450
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	101,100
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,375
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,675
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,700
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,500
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,120
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,900
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,350
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,170
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,450
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,950
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95,100
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,600
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,375
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,200
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,005
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,400
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102,275
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M12061

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla pubblicazione della media dei cambi e dei titoli per le borse valori di Milano e di Roma per i giorni 30 e 31 maggio 1991. (Comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 1991)

Nelle medie dei cambi citate in epigrafe e pubblicate rispettivamente alle pagine 17 (30 maggio 1991) e 19 (31 maggio 1991) della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* debbono essere apportate le rettifiche indicate nei prospetti allegati.

Corso dei cambi del 30 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA		—	—	1272 —	—		1272,760		—	—
E.C.U.	—	—	—	1527.200	—	—	1527.200		—	—
Marco tedesco	—			743.530			743.520		—	
Franco francese	—	—	—	219.020		—	219.020	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	2193		—	2192.950	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	659.940	—	—	659.970	—	—	—
Franco belga	—	—	—	36.130	—	—	36,13/		—	—
Peseta spagnola	—	—	—	12 —	—	—	11,995	—	—	—
Corona danese	—	—	—	193.680		—	193.650	—	—	—
Lira irlandese	—	—	—	1989.600	—	—	1989.400	—	—	—
Dracma greca	—	—	—	6,791	—		6,790	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	8.523	—		8.525	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	1108 —	—	—	1108,300	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	9.237	—	—	9.240	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	872 —	—	—	872,100	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	105,680	—	—	105.698			—
Corona norvegese	—	—	—	190,660	—	—	190.720	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	207.440	—	—	207.400	—	—	—
Marco finlandese		—	—	311,850			311.920			
Dollaro australiano		—	—	963.400	—	—	963 —	—		—

91M30051

Corso dei cambi del 31 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	1281,050	—	—	1280,860	—	—	—
E.C.U.	—	—	—	1526,100	—	—	1526,200	—	—	—
Marco tedesco	—	—	—	742,300	—	—	742,500	—	—	—
Franco francese	—	—	—	218,900	—	—	218,920	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	2191,700	—	—	2191,340	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	658,730	—	—	658,950	—	—	—
Franco belga	—	—	—	36,068	—	—	36,077	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	11,985	—	—	11,985	—	—	—
Corona danese	—	—	—	193,240	—	—	193,280	—	—	—
Lira irlandese	—	—	—	1985,400	—	—	1985,100	—	—	—
Dracma greca	—	—	—	6,770	—	—	6,773	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	8,522	—	—	8,517	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	1119,050	—	—	1118,300	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	9,276	—	—	9,276	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	871,050	—	—	871,100	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	105,469	—	—	105,482	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	190,350	—	—	190,430	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	207,150	—	—	207,170	—	—	—
Marco finlandese	—	—	—	312,300	—	—	312—	—	—	—
Dollaro australiano	—	—	—	974—	—	—	974—	—	—	—

91M31051

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449, riguardante il: «Regolamento concernente le modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di tali radiazioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 14 febbraio 1991).

Nel decreto ministeriale citato in eprigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine relative alla sopraindicata *Gazzetta Ufficiale:*

alla pagina 10, al capo III, Disposizioni comuni, all'art. 13, comma 1, dove è scritto: «... con la procedura indicata all'art. *16* ... », leggasi: «... con la procedura indicata all'art. *15* ... », ed all'art. 14, comma 1, dove è scritto: «... ed il documento sanitario *nazionale* di cui all'art. 9, ...», leggasi: «... ed il documento sanitario *personale* di cui all'art. 9, ... »;

alla medesima pagina 10, seconda colonna, all'art. 16, dove è scritto: «... completo degli allegati di cui all'art. *3*, ...», leggasi: «... completo degli allegati di cui all'art. *10*, ... »;

alla pagina 14, nel modello di scheda personale dosimetrica modello A, allegato al decreto, all'ultima riga, dove è scritto: «Il Capo dell'Ispettorato del lavoro», leggasi: «Il Capo dell'Ispettorato *provinciale* del lavoro», ed alla pagina 16, dove è scritto: «Equivalenti di dose accumulati ( )», leggasi: «Equivalenti di dose accumulati *(µSV)*».

Nella scheda personale dosimetrica modello B:

alla pagina 20, ultima riga, dove è scritto: «Il Capo dell'Ispettorato del lavoro», leggasi: «Il Capo dell'Ispettorato *provinciale* del lavoro»;

alla pagina 22, dove è scritto: «Equivalenti di dose accumulati ( )», leggasi: «Equivalenti di dose accumulati *(µSV)*»;

alla pagina 24, dove è scritto: «La presente scheda *persoanle* dosimetrica ... », leggasi: «La presente scheda *personale* dosimetrica ...».

Nel modello del documento sanitario personale:

alla pagina 28, nella parte in cui è scritto: «Equivalenti di dose accumulati ( )», leggasi: «Equivalenti di dose accumulati (*μSV*)»;

alla pagina 31, al «Capo VIII, Giudizio di idoneità», dove è scritto: «In Osservazione - Può lavorare in zona controllata fino al ...», leggasi: «In Osservazione - ....», e dove è scritto: «Firma del *datore di lavoro*», leggasi: «*Firma del lavoratore*»;

alla pagina 35, nella parte riguardante la «Cessazione dall'incarico del medico autorizzato», dove è scritto: « ... - viene consegnato al *medico autorizzato Dr.* ...», leggasi: « ... - viene consegnato al *datore di lavoro* ...», ed in calce alla medesima pagina, dove è scritto: «Firma del *medico autorizzato*», leggasi: «Firma del *datore di lavoro*».

Le note al regolamento citato in epigrafe, riportate dalla pagina 11, seconda colonna, alla pagina 13 della già citata *Gazzetta Ufficiale*, sono da intendere pubblicate dopo gli allegati al predetto regolamento, cioè dopo la pagina 35 della medesima *Gazzetta Ufficiale*.

91A2681

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 4 2 0 9 1 *

L. 1.200